

Comunicato della Giunta regionale

Avviso di selezione pubblica per la nomina del Presidente della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese. Presentazione delle candidature.

Si comunica che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Presidente della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

La DGR n. 49-7404 del 7/04/2014 ha provveduto, tra l'altro, ad approvare la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Fondatore, alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese", approvandone contestualmente lo schema di statuto.

Con successiva DGR 32-519 del 3/11/2014 si è provveduto ad approvare lo statuto modificato per tener conto delle richieste espresse successivamente dai Soggetti Fondatori, fatte salve le modifiche che si rendessero necessarie in sede di acquisizione della personalità giuridica.

Il testo dello Statuto approvato è consultabile, unitamente al testo del presente comunicato, alla seguente pagina WEB: http://www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/selezione_pubblica.htm. L'art. 7 dello Statuto della Fondazione prevede che il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.

L'art. 9 dello Statuto prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono cinque, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente, e che i componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) tre eletti dalla Regione Piemonte;
- b) uno eletto da Unioncamere Piemonte
- c) uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

L'art. 2, comma 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni prevede che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione di Enti di diritto privato spettanti alla Regione sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale.

L'art. 2, comma 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni prevede che la nomina e la designazione del Presidente di Enti di diritto privato spettanti alla Regione sono attribuite alla competenza della Giunta Regionale.

Per la carica di Presidente della Fondazione, che avrà durata fino al 31.12.2015, non è previsto, allo stato attuale, alcun compenso.

Con il presente avviso si avvia le selezione pubblica per la nomina del Presidente della Fondazione, in fase di prima applicazione.

La scelta del nominativo del Presidente, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale, in conformità ai criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154-2944 del 6 novembre 1995, così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale, dalla successiva deliberazione giuntale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005. Tali criteri sono

quelli individuati dalla deliberazione n. 154-2944 del 6 novembre 1995, alla lettera c), e consistono “nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze maturate in Enti nei quali hanno operato con responsabilità di amministrazione e di gestione”.

La candidatura sottoscritta dal richiedente deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:

consegna personale (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.00) presso gli uffici della direzione Agricoltura, settore Servizi alle Imprese, corso Stati Uniti, 21 - 10128 - TORINO, al quarto piano, Ufficio n. 424 (Segreteria).

Ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la sottoscrizione della candidatura non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto; del pari non è soggetta ad autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore;

ovvero

invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella:

agricoltura@cert.regione.piemonte.it

In tal caso la candidatura inviata tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione.

ovvero

invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella:

agricoltura@cert.regione.piemonte.it.

In tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata della candidatura recante la firma autografa deve essere allegata la copia scansionata fronte retro del documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore.

Gli interessati al comunicato intenzionati ad inviare la candidatura tramite PEC e sprovvisti di firma digitale, sono invitati a fare riferimento alle informazioni presenti sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale <http://www.agid.gov.it> e a seguire la procedura guidata di attivazione del servizio.

Si informa che è possibile richiedere gratuitamente l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata per comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la procedura guidata di attivazione del servizio.

Si evidenzia che l'utilizzo della PEC è subordinato al rispetto di condizioni di natura normativa e/o tecnologica ed il mancato rispetto di tali condizioni determina l'irricevibilità e, quindi, l'inutilizzabilità della candidatura pervenuta.

Per conoscere i requisiti di ricevibilità delle candidature è necessario consultare il sito http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm

Le candidature devono pervenire entro e non oltre il termine ultimo delle ore 12,00 di giovedì 11 dicembre 2014.

L'Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti forniti dal candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento delle indicazioni dei recapiti riportati nella candidatura, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La candidatura, oltre ai dati personali (generalità, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e recapiti per l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura di nomina) ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della l.r. 39/1995 e s.m.i, deve contenere o essere corredata dal curriculum informativo personale redatto in carta semplice secondo gli standard del formato europeo per il curriculum vitae, sottoscritto, da cui risultino in modo particolare:

- i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- i titoli di studio ed i requisiti specifici;
- le attività lavorative ed esperienze svolte;
- le cariche elettive, e non, ricoperte;
- la dichiarazione di non avere mai riportato condanne penali, anche non definitive, né di essere a conoscenza dell'eventuale pendenza dei medesimi (in caso contrario occorre specificare quali condanne penali, anche non definitive, ed anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale, precisando di essere a conoscenza di essere sottoposto ai procedimenti penali indicati).

Dal contesto della candidatura dovranno, altresì, risultare la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali cause di incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle), di ineleggibilità e di inconfiribilità previste dalla normativa vigente in materia e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Per una migliore comprensione si precisa che le cause di incompatibilità che qui rilevano sono quelle previste dall'articolo 13 della l. r. 39/1995 e dall'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) e dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", le cause di ineleggibilità sono quelle previste dall'articolo 2382 del codice civile, dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e dal d.lgs. 235/2012, mentre le cause di inconfiribilità sono quelle previste dal d.lgs. 39/2013 e dall'articolo 13 bis della l.r. 39/1995.

Si evidenzia che, ai sensi della l.r. 17/2012 il soggetto nominato è sottoposto agli obblighi di cui agli articoli 2, 5, 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla nomina (articolo 7 comma 3 l.r. 17/2012); la candidatura deve, quindi, contenere la dichiarazione di avere preso atto degli obblighi disposti dalla l.r.17/2012.

La medesima candidatura, inoltre, deve contenere la dichiarazione di avere preso atto degli obblighi disposti dall'articolo 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dall'articolo 20 del d.lgs. 39/2013. .

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le candidature:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti dal presente avviso;
- prive della sottoscrizione del candidato apposta in calce alla candidatura, secondo le modalità sopra esposte;
- prive della copia fotostatica (o scansionata laddove richiesta) fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del candidato, come prevista e richiesta dall'avviso.

Si precisa che le dichiarazioni rese e, in particolare, quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali, costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 del quale, al riguardo, si richiamano la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come prevista dall'articolo 75, nonché le sanzioni penali di cui all'articolo 76, stabilite per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si specifica fin da ora che, rispetto al nominato, verrà effettuato idoneo controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e che, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà d'ufficio a notificare l'Autorità penale, fermo restando per l'Amministrazione regionale, di adottare i provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito e di applicare le sanzioni previste dalla normativa dettata in materia.

Si evidenzia che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del d.p.r. 445/2000).

I dati personali e le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente responsabile pro tempore del Settore Servizi alle Imprese - direzione Agricoltura.

Il modulo per la presentazione della candidatura è a disposizione presso la sede della direzione Agricoltura, settore Servizi alle Imprese, corso Stati Uniti, 21 -10128 - TORINO, al quarto piano, Ufficio n. 424 (Segreteria) o alla seguente pagina WEB:

http://www.regione.piemonte.it/agri/comunicazione/selezione_pubblica.htm.

Ogni informazione potrà essere richiesta alla direzione Agricoltura, settore Servizi alle Imprese, corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino, al seguente recapito telefonico 011/4321466 (segreteria) oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: caty.ronco@regione.piemonte.it.

Il Presidente della Giunta regionale
Sergio Chiamparino

Allegato

Allegato: modulo candidatura

Al Presidente della Giunta regionale del Piemonte

c/o direzione Agricoltura
settore Servizi alle Imprese
Corso Stati Uniti, 21
10128 -TORINO

Oggetto: Candidatura per la nomina del Presidente della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese

Il/La
sottoscritto/a.....

presenta la propria candidatura per la nomina del:

Presidente della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese con sede in Manta (CN), Via Falicetto, 24.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

che il proprio codice fiscale è

di essere nato/a a (prov.....) il

di essere residente a (prov.....),
in (*indirizzo*)CAP.....

di essere domiciliato/a a(prov.....),
in (*indirizzo*)CAP.....

e

1. (*) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

.....
.....
.....
.....
.....

2. (*) di svolgere **attualmente** la seguente attività lavorativa (descrivere brevemente gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di inizio dell'attività):

Datore di lavoro
Incarico
Data di inizio attività
Descrizione.....
.....
.....

di avere svolto **in passato** le seguenti attività lavorative (descrivere brevemente gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di inizio e di cessazione dell'attività):

Datore di lavoro
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione.....
.....
.....

Datore di lavoro
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione.....
.....
.....

Datore di lavoro
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione.....
.....
.....

Datore di lavoro
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione.....
.....
.....

3. di avere maturato le seguenti esperienze in Enti nei quali ha operato con responsabilità di amministrazione e di gestione (descrivere brevemente gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi, indicando nel contempo la data di inizio e di fine dell'attività):

Ente
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione
.....
.....

Ente
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione.....
.....
.....

Ente
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione.....
.....
.....

Ente
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività
Descrizione.....
.....
.....

Ente
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività.....
Descrizione.....
.....
.....

Ente
Incarico
Data di inizio Data di cessazione dell'attività.....
Descrizione.....
.....
.....

4. (*) di ricoprire **attualmente** le seguenti cariche elettive:

Ente.....carica:.....
Data di inizio.....

Ente.....carica:.....
Data di inizio.....
Ente.....carica:.....
Data di inizio.....

di aver ricoperto **in passato** le seguenti cariche elettive:

Ente.....carica:.....
Data di inizio.....Data di cessazione carica.....
Ente.....carica:.....
Data di inizioData di cessazione carica.....
Ente.....carica:.....
Data di inizioData di cessazione carica.....
Ente.....carica:.....
Data di inizioData di cessazione carica.....

5. di ricoprire **attualmente** le seguente cariche in enti ed istituzioni:

Ente.....carica:.....
Data di inizio.....
Ente.....carica:.....
Data di inizio.....
Ente.....carica:.....
Data di inizio.....
Ente.....carica:.....
Data di inizio.....

di avere ricoperto **in passato** le seguente cariche in enti ed istituzioni:

Ente.....carica:.....
Data di inizio.....Data di cessazione carica.....
Ente.....carica
Data di inizioData di cessazione carica.....
Ente.....carica.....
Data di inizioData di cessazione carica.....
Ente.....carica:.....Da
ta di inizioData di cessazione carica.....

6. (*)

(barrare l'opzione o le opzioni di interesse e completare i relativi campi)

di non avere mai riportato condanne penali anche non definitive e di non essere sottoposto a procedimenti penali né di essere a conoscenza dell'eventuale pendenza dei medesimi;

ovvero

di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive e di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali;

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali non definitive (specificare l'attuale stato di esse)
.....
.....
.....;

di avere riportato le seguenti condanne definitive
.....

di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali
.....
.....
.....;

7. (*) **di non** trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza rispettivamente previsti dall'art. 2382 del codice civile;

8. (*)
(barrare l'opzione di interesse e completare il relativo campo)

di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., ed, in particolare, di non avere con la Regione o con gli enti soggetti a controllo regionale rapporti di consulenza o collaborazione con le caratteristiche di cui al comma 1 punto 3) del medesimo articolo, nonché di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17;

ovvero

di versare in uno dei casi di incompatibilità di cui sopra in quanto
.....
e di impegnarsi a rimuoverla successivamente alla nomina;

9. (*) **di non** trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

10 (*) **di non** trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

11. (*)
(barrare l'opzione di interesse e completare il relativo campo)

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del d.lgs. 39/2013;

ovvero

di trovarsi in uno dei casi di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto ed in particolare di e di impegnarsi a rimuoverla in caso di nomina;

12. (*) di aver preso atto degli obblighi di cui all'articolo 20 del d. lgs. 39/2013;
13. (*) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di cui all'articolo 13 bis della l.r. 39/1995;
14. (*) di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
15. di **accettare** preventivamente la nomina, qualora conferita, a Presidente della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese;
16. (*) di **aver preso atto** degli obblighi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;
17. (*) di **avere preso atto** degli obblighi di cui all'articolo 22 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativa al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
18. la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente candidatura e nel curriculum personale, qualora allegato alla presente candidatura;
19. di autorizzare l'uso e il trattamento dei dati personali forniti per la procedura di cui all'avviso di selezione, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
20. di essere a conoscenza che l'Amministrazione, in caso di nomina, pubblicherà il curriculum informativo personale, redatto in carta semplice secondo gli standard del formato europeo per il curriculum vitae, o la candidatura con i dati e le informazioni che, ai sensi dell'art. 10 comma 8 lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza, così come disposto dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014, punto 9 a, intendendosi per dati pertinenti nome e cognome del candidato, i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative, attuali e passate, le esperienze maturate in enti nei quali ha operato con responsabilità di amministrazione e gestione specificando presso quale ente;
21. di allegare alla presente candidatura la seguente documentazione:
- copia fotostatica (o scansionata laddove richiesta) - fronte retro - leggibile, non autenticata del documento di identità in corso di validità, come indicato nell'avviso relativo alla procedura a cui si riferisce la presente candidatura;
 - curriculum informativo personale richiesto dall'avviso, redatto in carta semplice e sottoscritto, secondo gli standard del formato europeo per il curriculum vitae, da cui risultino i requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire.
 - curriculum informativo personale sottoscritto e redatto in carta semplice, secondo gli standard del formato europeo per il curriculum vitae, con i dati che, ai sensi dell'art. 10 comma 8 lett. d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) l'Amministrazione provvederà – in caso di nomina – a pubblicare in quanto pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza, così come disposto dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014, punto 9 a. Tale curriculum dovrà riportare nome e cognome del candidato, i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative, attuali e passate, le esperienze maturate in Enti nei quali ha operato con responsabilità di amministrazione e gestione specificando presso quale ente. In calce dovrà riportare la seguente dicitura:”prendo atto che il presente documento sarà pubblicato sul sito internet nella Sezione Amministrazione trasparente e che lo stesso, per ragioni puramente precauzionali, non conterrà l’indicazione del giorno e del mese di nascita e la firma sarà protetta dalla dicitura ‘firmato in originale’.”

Il sottoscritto/arichiede che le comunicazioni relative alla procedura a cui si riferisce la presente candidatura siano inviate ai seguenti recapiti:

indirizzo..... (prov.....) CAP.....
numero tel.....numero fax.....
indirizzo e-mail.....
indirizzo PEC

Luogo..... Data

Firma del candidato dichiarante
(per esteso e leggibile).....

(*) Confronta le “Note per la compilazione e la presentazione del presente modello di candidatura”.

La presente candidatura consegnata a mani è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e consegnata assieme alla copia fotostatica -fronte retro- leggibile, non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore, o trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritta con firma digitale dal candidato sottoscrittore o scansionata con la firma autografa e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata - fronte retro- di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore.

Si evidenzia, che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio;in tal caso l’interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 30 giugno, 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Il trattamento dei dati personali può avvenire soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in mancanza di norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente e senza che debba essere richiesto il consenso degli interessati (artt. 18 e 19).

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante (art. 20).

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti connessi alla procedura di nomina, da parte della Giunta regionale, del Presidente della Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.
2. Il trattamento sarà effettuato con strumenti e modalità manuali, informatici e telematici.
3. Il conferimento dei dati è necessario al fine di procedere alla nomina e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione del soggetto candidato dalla procedura di nomina.
4. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Giunta regionale del Piemonte.
5. Il responsabile del trattamento è il Responsabile pro tempore del Settore Servizi alle Imprese - direzione Agricoltura.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003.

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo di candidatura va compilato in maniera leggibile, possibilmente a stampatello. Esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga tutti i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata **entro i termini prescritti e specificati nell'avviso di riferimento**, come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte tramite:

consegna personale (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.00) presso gli uffici della direzione Agricoltura, settore Servizi alle Imprese, corso Stati Uniti, 21 - 10128 - TORINO, al quarto piano, Ufficio n. 424 (Segreteria).

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la sottoscrizione della candidatura non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto; del pari non è soggetta ad autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica fronte retro - leggibile -, non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore;

ovvero

invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella:
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

In tal caso la candidatura, inviata tramite PEC, deve essere sottoscritta con firma digitale valida al momento della ricezione.

ovvero

invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella:
agricoltura@cert.regione.piemonte.it.

In tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata della candidatura, recante la firma autografa, deve essere allegata la copia scansionata fronte retro del documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore.

Gli interessati al comunicato intenzionati ad inviare la candidatura tramite PEC e sprovvisti di firma digitale, sono invitati a fare riferimento alle informazioni presenti sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale <http://www.agid.gov.it> e a seguire la procedura guidata di attivazione del servizio.

Si informa che è possibile richiedere gratuitamente l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata per comunicare con la pubblica amministrazione collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it e seguendo la procedura guidata di attivazione del servizio.

Si evidenzia che l'utilizzo della PEC è subordinato al rispetto di condizioni di natura normativa e/o tecnologica ed il mancato rispetto di tali condizioni determina l'irricevibilità e, quindi, l'inutilizzabilità della candidatura pervenuta.

Per conoscere i requisiti di ricevibilità delle candidature è necessario consultare il sito http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla direzione Agricoltura, settore Servizi alle Imprese, corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino, al seguente recapito telefonico 011/4321466 (segreteria) oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: caty.ronco@regione.piemonte.it.

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

1. Indicare il più elevato titolo di studio posseduto con valore legale

2. Specificare l'attuale attività lavorativa.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

4. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

6. La dichiarazione deve essere effettuata anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale.

7. L'articolo 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza.) prevede: Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità' ad esercitare uffici direttivi.

8. L'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati) prevede:

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale;

sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'art. 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle forze armate;

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

L'articolo 53 della legge 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede: Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n.

358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

((3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2)).

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione ((o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente)).

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. ((Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi)). Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

((7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti)).

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. ((Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi)). In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

((11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici)).

12. ((Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto)). ((La comunicazione e' accompagnata)) da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. ((Entro il 30 giugno di ciascun anno)) e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. ((Entro il 30 giugno di ciascun anno)) le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti

anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico ((nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi)). ((Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto)). Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula

proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

((16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti).

La legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione), prevede:

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, al fine di incrementare i livelli di trasparenza della sua attività e anche in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e l) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, rende disponibili per i cittadini, tramite i propri siti istituzionali, i dati e le informazioni inerenti sia le cariche pubbliche elettive e di governo della Regione sia i soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nonché i dati relativi al finanziamento dei gruppi consiliari. 2. Al fine di garantire trasparenza ed equità la presente legge disciplina criteri e procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale, nonché i criteri da adottare al fine di rispettare i principi di accessibilità, fruibilità e reperibilità delle informazioni inerenti società e enti istituiti controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.

Art. 2. (Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita, all'interno dei siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, l'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, suddivisa in tre sezioni, in cui sono contenute le informazioni e i dati relativi, rispettivamente, ai consiglieri regionali, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale e ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995.

Art. 3 (Sezione dei consiglieri)

1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per ciascun consigliere regionale, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata; b) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; c) i beni immobili e mobili registrati posseduti; d) le partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo; e) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie; f) la lista di elezione; g) il gruppo consiliare di appartenenza;

h) il ruolo svolto in Consiglio regionale nonché l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;

i) gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;

j) le cariche ricoperte a qualunque titolo nonché gli eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;

k) il cedolino relativo agli emolumenti percepiti;

l) gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale;

m) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

n) la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale. 2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per ciascun consigliere regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.

Art. 4. (Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale)

1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per il Presidente e per i componenti della Giunta regionale, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), j), k), m) e n), nonché l'indicazione del partito o del movimento politico di appartenenza, la partecipazione alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale e l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio o della Giunta regionale. 2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per il Presidente e per ciascun componente della Giunta regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.

Art. 5. (Sezione dei titolari di cariche di nomina regionale)

1. L'Anagrafe di cui all'articolo 2 contiene, in apposita sezione, per i soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995, oltre all'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché quelle relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta e agli eventuali incarichi ricoperti nel tempo.

Art. 6. (Modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le informazioni e i dati richiesti:

a) entro tre mesi dalla proclamazione ovvero dalla nomina;

b) almeno annualmente, incluse le eventuali variazioni, entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 9, comma 1, e comunque non oltre un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

2. Le informazioni contenute nell'Anagrafe sono pubblicate all'inizio e al termine del mandato o dell'incarico e sono aggiornate almeno annualmente.

Art. 7. (Diffida e sanzioni amministrative)

1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte di un consigliere regionale o di un componente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato.

2. In caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Dell'inosservanza è fatta, altresì, menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 2. Se l'inadempienza concerne le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), al consigliere o assessore inadempiente è, inoltre, comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a venti euro per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.

3. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte del titolare di una carica di nomina regionale, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere

nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato. In caso di inosservanza della diffida, ne è fatta menzione nell'Anagrafe di cui all'articolo 2. La persistente inadempienza comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, fermo restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Art. 8.(Sistema informativo relativo ai dati sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale istituisce un sistema informativo nel quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, che sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei Conti, previa intesa, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

2. I dati di cui al comma 1 sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 9.(Disposizioni attuative)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di trasmissione delle informazioni richieste ai sensi della stessa legge, con la relativa modulistica, i termini per la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento 2. L'Ufficio di Presidenza definisce, altresì, le modalità di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 8.

Art. 10.(Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione)

1. La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ove detenga una quota maggioritaria in società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché i relativi statuti o atti costitutivi siano modificati al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo soggetto, in particolare, delle seguenti informazioni:

a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
b) il bilancio di previsione annuale;
c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

2. La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché gli statuti o atti costitutivi dei soggetti di cui al comma 1 prevedano che non possano ricoprire una carica in organi di amministrazione e di controllo, salvo la possibilità di optare:

a) coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 39/1995, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;
b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti;
c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di società o enti istituiti, controllati, partecipati, dipendenti dalla Regione o controllati dai citati soggetti.

3. La Giunta regionale, trascorsi i termini di cui ai commi 1e 2, verifica il rispetto di quanto

previsto dal presente articolo e, in casi di inadempienza anche parziale, adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione, ivi compresa la sospensione dei trasferimenti e delle erogazioni a qualsiasi titolo, ove previsti.

Art. 11. (Disposizioni finali e transitorie) 1. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte). 2. In sede di prima applicazione della presente legge non sono oggetto di pubblicazione nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali le informazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere m) ed n), che sono rese disponibili a decorrere dalla X legislatura. 3. Per l'anno 2013 il termine per la pubblicazione è fissato nel 31 marzo.

9. In base all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) (come modificata dalle leggi n. 16/1992 e n. 475/1999, abrogate dall'art. 274 del D.Lgs. n. 267/2000, fatte salve le disposizioni previste per gli amministratori regionali), non possono candidarsi:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del C.P. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. 9/10/90, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato T.U., concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) del C.P.

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno dei delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) (lettera abrogata dalla l. n. 475/1999);

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.

10.11. 12. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.).

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute

nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a

coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale,

a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o

esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 3 Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena

accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a

soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III *Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni*

Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV Inconferibilita' di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e' esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte

della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilita' di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o

di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. *Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.*

4. *Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione*

interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. *Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.*

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.*

2. *Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.*

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. *Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:*

a) *con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;*

b) *con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.*

2. *L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.*

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

1. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

2. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

3. *Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai*

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

c) *con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,*

nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

1. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato*

in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di

componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico,

ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato*

in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico,

della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato*

in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.*

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.*

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in

controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilita' e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilita' o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità' nazionale anticorruzione, all'Autorità' garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20

luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorità' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorità' nazionale anticorruzione

1. L'Autorità' nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e

degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri

ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità' nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità'.

3. L'Autorità' nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilita' e incompatibilità degli incarichi.

Art. 17 Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto.

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni.

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi

di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15,

dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilita' o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilità.

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

13. L'articolo 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati) prevede:

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale

relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

14. In base all'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e

3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o

a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

16. Per il richiamo alla legge regionale, si rinvia al punto 8.

17. L'articolo 22 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) così dispone:

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.